



COMUNE DI ARENZANO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 12-07-2024 Numero 13

Copia

**Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022/2025
(AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025) E APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di luglio alle ore 18:00, in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Silvestrini Francesco	P	Novello Niccolo	P
Battistini Giorgia	A	Oliveri Davide	P
Canu Monica	P	Piccardo Federica	P
Cenedesi Paolo	P	Robello Giacomo	P
Chiossone Romina	P	Rossi Matteo	P
Ferrari Lucia	P	Teschioni Gabriele	P
Gambino Giulia	A	Vernazza Giuseppe	P
Guglielmino Luca	A	Traverso Gianluca	P
Magliocchetti Renato	A		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Sindaco Silvestrini Francesco.
Partecipa il Segretario Comunale Morabito Massimiliano.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

Il Sottoscritto Massimiliano Morabito, responsabile del Servizio Tributi, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Adozione del piano economico finanziario 2022/2025 (aggiornamento biennale 2024/2025) e approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);
- l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), con il quale l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: “*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”;
- La legge n. 67 del 23 maggio 2024 conversione con modificazioni del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024 la quale ha aggiunto il seguente articolo 7-quater: “*Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021,*

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

- L’Emendamento portato in data 19/06/2024 al D. L. 60 del 07/05/2024 così detto D. L. Coesione, che ha posticipato ulteriormente il termine per l’adozione del PEF e la determinazione delle tariffe TARI 2024 al 20/07/2024.

VISTO l’art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI:

- l’articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l’Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l’Autorità ha emanato – all’articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti TARI approvato con delibera di questo Consiglio Comunale n. 15 del 13/04/2023;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 già adottato da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2022;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 "Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8";

OSSERVATO che l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2022/R/Rif prevede quanto segue: *"l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti"*;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

RILEVATO che ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

DATO ATTO che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza

economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n.56;

VISTA la Legge regionale 24 febbraio 2014 n.1 e s.m.i. recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”, con cui è stato delimitato l'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale-articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana di Genova e delle tre province liguri e la Regione Liguria è stata individuata quale Autorità d’Ambito;

VISTE in particolare le modifiche alla Legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 operate con la Legge regionale 7 aprile 2015 n.12 e con la Legge regionale 1 dicembre 2015 n.20, sulla base delle quali la Città Metropolitana di Genova, all’interno del proprio territorio, provvede alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano metropolitano, che viene recepito e coordinato ai piani d’area provinciali all’interno del Piano d’Ambito regionale;

RICHIAMATI:

- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n.14 del 25/03/2015;
- il Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti in esito al procedimento di VAS approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 18/07/2018;

DATOATTO che ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale un servizio pubblico a carattere economico può essere affidato anche tramite il modello dell’in-house providing;

POSTO che la Città Metropolitana di Genova ha stabilito di definire prioritariamente il modello gestionale organizzativo ottimale per il bacino del Genovesato, avuto riguardo alla peculiarità rappresentata dal fatto che tra i gestori attivi nel bacino erano presenti tre soggetti che operano secondo il modello dell’in-house providing, di cui uno -AMIU Genova S.p.A.- era anche proprietario del polo impiantistico integrato di trattamento e smaltimento di riferimento per il territorio.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.19 del 03/06/2020 avente ad oggetto: affidamento del servizio integrato rifiuti nel bacino del genovesato nel periodo 2021-2035 - scelta del modello gestionale ed organizzativo dell'in-house providing, approvazione dello schema contratto di servizio ed affidamento in concessione alla società AMIU GENOVA S.P.A.;

VISTA la documentazione allegata alla Deliberazione del Consiglio Metropolitano sopradetta, relativa al Progetto per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana per il Comune di Arenzano, “Progetto per l’affidamento del servizio di Igiene urbana per il Comune di Arenzano”, comprendente il “Piano Economico del primo periodo di investimenti” periodo

anni 2021-2035;

VISTO il Piano finanziario (Allegato A) validato dalla Città Metropolitana di Genova con provvedimento dirigenziale n. 1605 del 18/06/2024 (Allegato B) acquisito al protocollo del Comune di Arenzano con prot. in entrata n. 17446 del 19/06/2024 allegati alla presente Delibera;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue: *“Art. 7.7 - L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]”*

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge nella Deliberazione 389/2023:

“1.2. Ai fini dell’aggiornamento biennale di cui al comma 1.1.

[...]

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lettere a) e b), [...] assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all’Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2. e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif”.

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;*

RITENUTO tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 aggiornato in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2023 che all’articolo 1.2 dispone quanto segue: *“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:*

- il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;*
- le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024- 2025 e dei corrispettivi per l’utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024”.*

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all’adozione

dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022/2025 (annualità 2024) validato dalla Città Metropolitana di Genova con provvedimento dirigenziale n. 1605 del 18/06/2024, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 3.719.974 per il 2024 e ad € 3.779.906 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso non vi sono detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 da scomputare dall'importo sopra richiamato;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

DATO ATTO che ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

- la tariffa della componente rifiuti del tributo è composta dalla quota fissa e la quota variabile (così come identificati dal MTR che ha variato la tipologia di costi fissi e variabili che andrà a regime in cinque anni);
- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali ad uso deposito (cantine e box) e dall'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;
- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso;
- viene approvato, con iter disciplinato con deliberazione 363/2021 di Arera, ogni anno il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti, contenente l'indicazione dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa (art. 8 DPR 158/1999);

- l'ente per la determinazione della tariffa deve procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e in parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione degli stessi (art. 4 D.P.R. 158/1999);
- ai fini del computo della tariffa vengono utilizzati per le utenze domestiche i coefficienti KA (determinati dalla legge in misura fissa) e KB espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e per le categorie di utenze non domestiche vengono utilizzati gli appositi coefficienti KC e KD espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie;
- tali coefficienti di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 ad eccezione dei KA (determinato in misura fissa) devono essere determinati dall'ente nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dal decreto stesso, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;
- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche sono calcolate applicando i coefficienti di cui sopra;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

PRESO ATTO che le tariffe che si intendono approvare con il presente provvedimento attengono alla TARI tributo istituita ai sensi art. 1, comma 639 e 651, della Legge 147/2013

DATO ATTO, altresì che il Comune di Arenzano non applica le deroghe previsto dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il quale ha consentito ai Comuni, nella determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze non domestiche (Kc e Kd) di derogare ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al D.P.R. N. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

VISTA l'analisi effettuata dal Comune di Arenzano contenuta nella relazione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato D), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano

Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RITENUTO di approvare:

- i coefficienti KB, KC, KD (entro i limiti previsti dalla legge per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) per il calcolo della tariffa come da prospetto C) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche - come da prospetto E) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento come da art 22 del Regolamento Comunale;

VISTO l'art. 5 della deliberazione 443/2019 deliberazione che specifica che a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti del costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR siano definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.PR. 158/1999;

VISTO altresì che in sede di rielaborazione si è ritenuto equo effettuare la ripartizione dei costi tra le categorie di utenza domestica e non domestica con le seguenti ripartizioni: 62,30 per cento utenze domestiche e 37,70 per cento utenze non domestiche;

RITENUTO, inoltre, opportuno approvare anche le tariffe per servizi a domanda individuale relative allo smaltimento rifiuti come contenute nel prospetto allegato alla presente delibera (ALLEGATO F);

PRESO ATTO che è fatta salva, ai sensi art. 1 comma 666 della Legge 147/2014, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, deliberato dalla Città Metropolitana di Genova nella percentuale del 3%;

PRESO ATTO, altresì, che in sede di adozione delle tariffe saranno applicate le previsioni agevolative previste dal regolamento comunale;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato D, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2";

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto

Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l’articolo 15-ter che prevede “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’annualità 2024 in ottemperanza alla Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, nell’avviso di pagamento TARI troveranno spazio anche le componenti perequative introdotte da ARERA, che saranno incassate direttamente dal Comune, salvo successivo riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

RAPPRESENTATO che il Comune di Arenzano in merito a tali maggiori entrate non è competente né alla determinazione degli importi, stabiliti dalla stessa Autorità sopra richiamata, né alla gestione delle somme in entrata che saranno integralmente destinate alla copertura degli obblighi perequativi su cui lo scrivente ente non dispone di alcuna facoltà di determinazione;

RILEVATO altresì che l’anno 2024 si configurerà come prima annualità di introduzione delle suddette componenti perequative, in merito alla gestione delle quali permangono ancora perplessità non chiarite nemmeno dalla stessa Autorità che le ha disciplinate, soprattutto in ordine alle regolazioni contabili che la gestione di tali entrate comporterà;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) punto 7) del Dlgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come validato dalla Città Metropolitana di Genova in veste di Ente Territorialmente Competente, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (Allegato A) e la relazione di accompagnamento (Allegato B)

- per farne parte integrante e sostanziale;
2. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2024, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;
 3. di approvare l'Allegato D come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
 4. di approvare, per l'anno 2024 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI come da prospetto allegato alla presente delibera (ALLEGATO E);
 5. di approvare anche le tariffe per servizi a domanda individuale relative allo smaltimento rifiuti (ALLEGATO F);
 6. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2024;
 7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
 8. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

DISCUSSIONE

Il Sindaco ripercorre le tappe salienti della vicenda che ha portato alla redazione del PEF Tari. La variazione che si porta oggi in approvazione è il risultato di faticose trattative e con AMIU e Città Metropolitana per contenere gli aumenti di spesa legati alla variazione ISTAT e all'aumento dei costi a seguito della guerra in Ucraina e alla situazione internazionale.

Si è così passati da un aumento proposto del 7,1% ad un aumento finale del 4,9% a seguito della revisione dei costi e degli equilibri economico-finanziari della gestione di raccolta rifiuti.

Per far fronte comunque al suddetto aumento si è deciso di inserire nel regolamento TARI la possibilità di dare sostegno alle famiglie meno abbienti sulla base dell'ISEE.

Il risultato ottenuto è stato il frutto della coalizione di Sindaci dei comuni della Città Metropolitana.

Il Consigliere Robello dichiara che il suo gruppo voterà a favore apprezzando anche l'iniziativa a favore delle famiglie meno abbienti. Evidenzia che Città Metropolitana non ha aumentato il TEFA lasciandolo invariato.

Il Consigliere Cenedesi evidenzia che AMIU imputa costi, ad esempio di ammortamento, che non sarebbero di competenza di Arenzano. In merito alle tariffe esorta a riparametrare meglio cercando di aiutare di più le attività produttive.

Il Consigliere Traverso esorta a dare una buona risonanza ai bandi che verranno pubblicati per il sostegno alle famiglie.

DOPO ADEGUATA DISCUSSIONE

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la regolarità tecnica;

VISTO il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la regolarità contabile;

CON n° 13 voti favorevoli, su n° 13 consiglieri presenti di cui n° 13 votanti, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la sopra estesa proposta che qui si intende integralmente trascritta.

Per voto separato ed unanime del Consiglio Comunale, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Silvestrini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ n. r.p. _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno _____

Arenzano, li _____

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N.267.

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

☐ Divenuta esecutiva il _____, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Morabito Massimiliano

TARIFFE TARI 2024

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Residenziale - 1 occupanti	1.357,13	0,80	18,26	1,00	0,857144	89,436573
1 .2	Residenziale - 2 occupanti	125.942,05	0,94	1.514,17	1,80	1,007145	160,985832
1 .3	Residenziale - 3 occupanti	69.992,35	1,05	810,59	2,30	1,125002	205,704119
1 .4	Residenziale - 4 occupanti	47.406,75	1,14	509,82	2,60	1,221431	232,535091
1 .5	Residenziale - 5 occupanti	10.058,99	1,23	91,32	2,90	1,317860	259,366063
1 .6	Residenziale - 6 occupanti	2.424,00	1,30	22,00	3,40	1,392860	304,084350
1 .7	Non residenziale - 1 occupanti	2.349,00	0,80	102,00	1,00	0,857144	89,436573
1 .8	Non residenziale - 2 occupanti	21.527,18	0,94	546,43	1,80	1,007145	160,985832
1 .9	Non residenziale - 3 occupanti	56.653,54	1,05	1.012,07	2,30	1,125002	205,704119
1 .10	Non residenziale - 4 occupanti	46.478,99	1,14	635,23	2,60	1,221431	232,535091
1 .11	Non residenziale - 5 occupanti	28.453,11	1,23	321,87	2,90	1,317860	259,366063
1 .12	Non residenziale - 6 occupanti	69.114,73	1,30	497,69	3,40	1,392860	304,084350
1 .21	Pertinenze - 0 occupanti	105.386,60	1,05	3.550,70		1,125002	
1 .22	Posti auto	5.358,44		183,99			
1 .1	Residenziale - 1 occupanti- Abitazioni con unico occupante	161.117,67	0,80	2.124,01	1,00	0,771430	80,492916
1 .2	Residenziale - 2 occupanti- Abitazioni con unico occupante	306,46	0,94	3,99	1,80	0,906430	144,887249
1 .3	Residenziale - 3 occupanti- Abitazioni con unico occupante	275,00	1,05	3,00	2,30	1,012502	185,133707
1 .8	Non residenziale - 2 occupanti- Abitazioni con unico occupante	45,00	0,94	1,00	1,80	0,906430	144,887249
1 .11	Non residenziale - 5 occupanti- Abitazioni con unico occupante	52,03	1,23	0,58	2,90	1,186074	233,429457
1 .21	Pertinenze - 0 occupanti- Abitazioni con unico occupante	35,00	1,05	1,00		1,012502	
1 .2	Residenziale - 2 occupanti- Compostaggio + distanza cassonetto	187,00	0,94	2,00	1,80	0,362572	57,954899
1 .1	Residenziale - 1 occupanti- Compostaggio + unico occ.	6.064,58	0,80	60,90	1,00	0,694287	72,443624
1 .2	Residenziale - 2 occupanti- Compostaggio + unico occ.	1,10	0,94	0,01	1,80	0,815787	130,398524
1 .2	Residenziale - 2 occupanti- Compostaggio domestico	9.363,13	0,94	89,53	1,80	1,007145	144,887249
1 .3	Residenziale - 3 occupanti- Compostaggio domestico	4.345,07	1,05	41,84	2,30	1,125002	185,133707
1 .4	Residenziale - 4 occupanti- Compostaggio domestico	3.162,25	1,14	26,88	2,60	1,221431	209,281582
1 .5	Residenziale - 5 occupanti- Compostaggio domestico	571,38	1,23	4,35	2,90	1,317860	233,429457
1 .6	Residenziale - 6 occupanti-	428,00	1,30	2,00	3,40	1,392860	273,675915

	Compostaggio domestico						
1 .12	Non residenziale - 6 occupanti-Compostaggio domestico	187,92	1,30	1,56	3,40	1,392860	273,675915
1 .1	Residenziale - 1 occupanti-Differenziata + compost. + distanza + un	224,00	0,80	1,00	1,00	0,257143	26,830972
1 .1	Residenziale - 1 occupanti-Differenziata + compost. + unico occ.	1.363,35	0,80	13,36	1,00	0,625715	65,288698
1 .2	Residenziale - 2 occupanti-Differenziata + compost. + unico occ.	222,00	0,94	1,00	1,80	0,735216	117,519657
1 .3	Residenziale - 3 occupanti-Differenziata + compost. + unico occ.	77,00	1,05	1,00	2,30	0,821251	150,164007
1 .2	Residenziale - 2 occupanti-Differenziata + compostaggio	1.944,00	0,94	19,00	1,80	1,007145	130,398524
1 .3	Residenziale - 3 occupanti-Differenziata + compostaggio	1.002,58	1,05	10,90	2,30	1,125002	166,620336
1 .4	Residenziale - 4 occupanti-Differenziata + compostaggio	909,58	1,14	9,10	2,60	1,221431	188,353424
1 .1	Residenziale - 1 occupanti-Differenziata + unico occ.	1.925,00	0,80	22,00	1,00	0,694287	72,443624
1 .1	Residenziale - 1 occupanti-Distanza cass. + unico occ.	117,00	0,80	1,00	1,00	0,308572	32,197166
1 .2	Residenziale - 2 occupanti-Distanza dal cassonetto	124,00	0,94	1,00	1,80	0,402858	64,394333
1 .12	Non residenziale - 6 occupanti-Distanza dal cassonetto	293,00	1,30	2,00	3,40	0,557144	121,633740
1 .21	Pertinenze - 0 occupanti-Distanza dal cassonetto	31,00	1,05	1,00		0,450001	
1 .1	Residenziale - 1 occupanti-Iscritti aire pensionati	149,00	0,80	1,00	1,00	0,282857	29,514069
1 .3	Residenziale - 3 occupanti-Iscritti aire pensionati	116,00	1,05	1,00	2,30	0,371250	67,882359
1 .8	Non residenziale - 2 occupanti-Iscritti aire pensionati	40,00	0,94	1,00	1,80	0,332357	53,125324
1 .12	Non residenziale - 6 occupanti-Iscritti aire pensionati	178,00	1,30	1,00	3,40	0,459643	100,347835
1 .1	Residenziale - 1 occupanti-Locali non utilizzabili	920,99	0,80	12,46	1,00		
1 .2	Residenziale - 2 occupanti-Locali non utilizzabili	899,89	0,94	8,91	1,80		
1 .3	Residenziale - 3 occupanti-Locali non utilizzabili	34,00	1,05	1,00	2,30		
1 .4	Residenziale - 4 occupanti-Locali non utilizzabili	309,09	1,14	3,43	2,60		
1 .7	Non residenziale - 1 occupanti-Locali non utilizzabili	33,00	0,80	2,00	1,00		
1 .8	Non residenziale - 2 occupanti-Locali non utilizzabili	546,17	0,94	14,42	1,80		
1 .9	Non residenziale - 3 occupanti-Locali non utilizzabili	1.943,30	1,05	34,34	2,30		
1 .10	Non residenziale - 4 occupanti-Locali non utilizzabili	1.280,57	1,14	17,52	2,60		
1 .11	Non residenziale - 5 occupanti-Locali non utilizzabili	1.530,41	1,23	17,13	2,90		
1 .12	Non residenziale - 6 occupanti-Locali non utilizzabili	4.420,80	1,30	29,77	3,40		
1 .21	Pertinenze - 0 occupanti-Locali non utilizzabili	3.080,00	1,05	44,00			
1 .22	Posti auto-Locali non	148,12		3,09			

	utilizzabili						
1 .1	Residenziale - 1 occupanti-Raccolta differenziata per le unità dome	216,00	0,80	3,00	1,00	0,857144	80,492916
1 .2	Residenziale - 2 occupanti-Raccolta differenziata per le unità dome	2.323,00	0,94	27,00	1,80	1,007145	144,887249
1 .3	Residenziale - 3 occupanti-Raccolta differenziata per le unità dome	1.745,00	1,05	19,00	2,30	1,125002	185,133707
1 .4	Residenziale - 4 occupanti-Raccolta differenziata per le unità dome	1.484,60	1,14	11,73	2,60	1,221431	209,281582
1 .5	Residenziale - 5 occupanti-Raccolta differenziata per le unità dome	27,67	1,23	0,28	2,90	1,317860	233,429457
1 .7	Non residenziale - 1 occupanti-Raccolta differenziata per le unità	21,00	0,80	1,00	1,00	0,857144	80,492916
1 .8	Non residenziale - 2 occupanti-Raccolta differenziata per le unità	45,00	0,94	1,00	1,80	1,007145	144,887249
1 .9	Non residenziale - 3 occupanti-Raccolta differenziata per le unità	336,00	1,05	6,00	2,30	1,125002	185,133707
1 .10	Non residenziale - 4 occupanti-Raccolta differenziata per le unità	176,52	1,14	2,33	2,60	1,221431	209,281582
1 .12	Non residenziale - 6 occupanti-Raccolta differenziata per le unità	382,00	1,30	2,00	3,40	1,392860	273,675915

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	10.501,00	0,67	5,50	1,422491	2,517696
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven	91.931,56	0,51	4,20	1,082792	1,922604
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impia	1.596,44	0,88	7,21	1,868347	3,300471
2 .5	Stabilimenti balneari	1.064,00	0,50	4,00	1,061561	1,831052
2 .6	Esposizioni, autosaloni	2.840,16	0,51	4,22	1,082792	1,931759
2 .7	Alberghi con ristorante	2.601,00	1,42	11,65	3,014833	5,332939
2 .8	Alberghi senza ristorante	10.770,00	1,08	8,88	2,292971	4,064935
2 .9	Case di cura e riposo	3.090,00	1,25	10,22	2,653902	4,678337
2 .10	Ospedali	12.238,00	1,07	8,81	2,271740	4,032892
2 .11	Uffici, agenzie	13.513,63	1,52	12,45	3,227145	5,699149
2 .12	Banche, istituti credito, studi professionali	2.049,00	0,61	5,03	1,295104	2,302547
2 .13	Negozi abbigliamento, calzature, libreri	9.932,21	1,41	11,55	2,993602	5,287162
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	799,62	1,80	14,78	3,821619	6,765737
2 .15	Negozi particolari quali filatelie, tend	268,00	0,83	6,81	1,762191	3,117366
2 .17	Attività artigianali tipo botteghe, parr	2.104,18	1,48	12,12	3,142220	5,548087
2 .18	Attività artigianali tipo botteghe: fale	4.057,55	1,03	8,48	2,186815	3,881830
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3.599,92	1,09	8,95	2,314203	4,096978
2 .20	Attività industriali con capannoni di pr	7.991,35	0,92	7,53	1,953272	3,446955
2 .21	Attività artigianali di produzione beni	2.282,27	1,09	8,91	2,314203	4,078668
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie,	5.493,21	5,57	45,67	11,825790	20,906036

	pizzerie					
2 .23	Mense, birrerie, amburgherie	58,00	4,85	39,78	10,297142	18,209812
2 .24	Bar, caffè, pasticcerie	3.210,52	5,12	41,99	10,870385	19,221468
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	6.243,04	2,39	19,61	5,074261	8,976732
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	609,73	1,54	12,60	3,269608	5,767813
2 .27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, p	557,00	7,17	58,76	15,222785	26,898154
2 .30	Discoteche, night club	370,00	1,48	12,12	3,142220	5,548087
2 .31	Chioschi bar	25,00	6,29	51,55	13,354438	23,597683
2 .34	Giardini	82.234,75				
2 .35	Posti auto	192,00				
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven-Distanza dal cassonetto	13,00	0,51	4,20	0,433116	0,769041
2 .8	Alberghi senza ristorante-Distanza dal cassonetto	88,00	1,08	8,88	0,917188	1,625974
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni-Locali ad uso stagionale o	17,00	0,67	5,50	1,066868	1,888272
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven-Locali ad uso stagionale o	40,00	0,51	4,20	0,812094	1,441953
2 .5	Stabilimenti balneari-Locali ad uso stagionale o discontinuo	26.500,00	0,50	4,00	0,796170	1,373289
2 .7	Alberghi con ristorante-Locali ad uso stagionale o discontinuo	1.733,00	1,42	11,65	2,261125	3,999704
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie-Locali ad uso stagionale o	1.273,00	5,57	45,67	8,869342	15,679527
2 .24	Bar, caffè, pasticcerie-Locali ad uso stagionale o discontinuo	662,00	5,12	41,99	8,152788	14,416101
2 .31	Chioschi bar-Locali ad uso stagionale o discontinuo	108,00	6,29	51,55	10,015828	17,698262
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni-Locali non utilizzabili	4.300,00	0,67	5,50		
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven-Locali non utilizzabili	16.239,73	0,51	4,20		
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impia-Locali non utilizzabili	164,00	0,88	7,21		
2 .5	Stabilimenti balneari-Locali non utilizzabili	3.357,00	0,50	4,00		
2 .6	Esposizioni, autosaloni-Locali non utilizzabili	57,85	0,51	4,22		
2 .8	Alberghi senza ristorante-Locali non utilizzabili	426,00	1,08	8,88		
2 .9	Case di cura e riposo-Locali non utilizzabili	62,00	1,25	10,22		
2 .11	Uffici, agenzie-Locali non utilizzabili	380,67	1,52	12,45		
2 .13	Negozi abbigliamento, calzature, libreri-Locali non utilizzabili	442,00	1,41	11,55		
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen-Locali non utilizzabili	16,00	1,80	14,78		
2 .18	Attività artigianali tipo botteghe: fale-Locali non utilizzabili	233,00	1,03	8,48		
2 .20	Attività industriali con capannoni di pr-Locali non utilizzabili	1.226,96	0,92	7,53		
2 .24	Bar, caffè, pasticcerie-Locali non utilizzabili	130,00	5,12	41,99		
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste-Locali non utilizzabili	66,00	1,54	12,60		
2 .34	Giardini-Locali non utilizzabili	141.645,56				
2 .11	Uffici, agenzie-Rec. rifiuti speciali 15% (legge 147/13,c.639)	119,00	1,52	12,45	3,227145	4,844277
2 .11	Uffici, agenzie-Rec. rifiuti	116,00	1,52	12,45	2,581716	4,559319

	speciali 20%					
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven-Rec. rifiuti speciali 30%	100,00	0,51	4,20	1,082792	1,345823
2 .12	Banche,istituti credito,studi professionali-Rec. rifiuti speciali 3	336,00	0,61	5,03	1,295104	1,611783
2 .20	Attivita industriali con capannoni di pr-Rec. rifiuti speciali 30%	151,00	0,92	7,53	1,953272	2,412868
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven-Rec. rifiuti speciali 60%	294,00	0,51	4,20	1,082792	0,769041
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria,-Rec. rifiuti speciali 60% (	1.166,00	2,39	19,61	5,074261	3,590693